



# **Regolamento per la certificazione di Saldatori ed Operatori di saldatura Industriali**

In vigore dal 2 Ottobre 2006

RINA S.p.A.  
VIA Corsica, 12 - 16128 GENOVA - Italia  
TEL. +39 01053851 - FAX: +39 0105351000  
[www.rina.org](http://www.rina.org)

## INDICE

---

|   |   |
|---|---|
| CAPITOLO 1 - GENERALITA' .....                              | 1 |
| CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO .....                     | 1 |
| CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....             | 1 |
| CAPITOLO 4 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ..... | 1 |
| CAPITOLO 5 - PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITÀ .....             | 2 |
| CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....         | 2 |
| CAPITOLO 7 - ELENCO DEL PERSONALE CERTIFICATO.....          | 2 |
| CAPITOLO 8 - VOLTURA DEL CERTIFICATO .....                  | 2 |
| CAPITOLO 9 - RECLAMI .....                                  | 3 |
| CAPITOLO 10 – CONDIZIONI CONTRATTUALI .....                 | 3 |



## **CAPITOLO 1 - GENERALITA'**

### **1.1**

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per la certificazione di Saldatori ed Operatori di saldatura secondo le norme della serie EN 287, EN 9606 ed EN 1418, e le modalità che devono seguire le Organizzazioni per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione.

### **1.2**

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

### **1.3**

La certificazione rilasciata da RINA è riferita al personale indicato nel certificato di qualificazione operante nell'ambito dell'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

### **1.4**

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme ISO/IEC 17024 ed UNI CEI EN 45020.

## **CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO**

### **2.1**

Le norme applicabili ai fini della certificazione in oggetto sono le norme della serie EN 287, EN 9606 ed EN 1418; sarà facoltà di RINA, qualora richiesto dall'Organizzazione richiedente, svolgere le stesse attività di qualifica del personale sulla base di altre norme riconosciute.

## **CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **3.1**

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la suddetta certificazione per il proprio personale devono inviare a mezzo fax, posta od e-mail una apposita richiesta che contenga almeno le seguenti indicazioni:

- a) nome dell'Organizzazione;
- b) norma di riferimento;
- c) numero delle persone da qualificare;
- d) procedimento di saldatura;
- e) materiale base;
- f) spessore del materiale base;

g) posizione di saldatura;

sulla base di tali indicazioni viene formulata da RINA, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, una proposta di servizi che verrà inviata unitamente al presente Regolamento.

### **3.2**

Al ricevimento dell'accettazione della proposta emessa, RINA invierà all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione e la relativa accettazione da parte di RINA formalizzano contrattualmente gli interventi di RINA espletati secondo il presente Regolamento.

RINA potrà richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

RINA comunicherà all'Organizzazione i nomi del/i tecnico/i incaricati dell'esame per la qualificazione di Saldatori/Operatori; l'Organizzazione potrà fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

### **3.3**

A buon esito della prova pratica del Saldatore/Operatore (esame visivo), il tecnico RINA provvede ad identificare in modo permanente ed univoco (es.: punzonatura) i campioni di saldatura per le successive prove distruttive o non distruttive del caso.

Le prove distruttive, da effettuarsi alla presenza di un tecnico RINA, potranno essere svolte presso l'Organizzazione stessa qualora sia dotata delle necessarie apparecchiature di prova oppure presso un laboratorio di prova indipendente.

In quest'ultimo caso, se il laboratorio indipendente è accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per lo specifico settore merceologico, RINA si riserva di partecipare o meno all'esecuzione delle prove distruttive.

### **3.4**

Al ricevimento dei risultati degli esami sui campioni di saldatura ed in caso di esito positivo degli stessi, previa convalida da parte dell'apposito Comitato Tecnico RINA, verrà rilasciato, per ogni Saldatore/Operatore esaminato, un Certificato che attesti che il Saldatore/Operatore stesso ha superato con esito favorevole la prova di qualificazione.

In caso di esito negativo, RINA provvede a comunicare all'Organizzazione tale esito e a concordare con la stessa le modalità per l'eventuale riprova.

## **CAPITOLO 4 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE**

### **4.1**

Il Certificato ha validità per un periodo di due anni a partire dalla data prescritta dalla normativa di riferimento, purchè lo stesso venga firmato ogni sei mesi dal datore di lavoro (anche temporaneo) o supervisore che attestino che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- a) il Saldatore/Operatore deve effettuare regolarmente il lavoro di saldatura per il quale è qualificato; non sono ammesse interruzioni per un periodo maggiore di sei mesi;
- b) il lavoro del Saldatore/Operatore deve essere generalmente in accordo con le condizioni di saldatura utilizzate nella prova di qualificazione;
- c) non ci devono essere particolari ragioni per mettere in dubbio l'abilità e le conoscenze tecniche del Saldatore/Operatore.

## **CAPITOLO 5 - PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITÀ**

### **5.1**

La validità di un Certificato di qualificazione emesso può essere prolungata per ulteriori periodi di due anni nei limiti del campo di validità della qualificazione iniziale, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.1 ed inoltre:

- a) le saldature di produzione eseguite dal Saldatore/Operatore siano della qualità richiesta;
- b) la registrazione delle prove, per esempio la documentazione semestrale di controlli radiografici od ultrasuoni o rapporto di prove di frattura, venga allegata al Certificato di qualificazione del Saldatore/Operatore emesso da RINA.

A buon esito delle verifiche di cui sopra, da effettuarsi di norma presso l'Organizzazione, RINA concede il prolungamento della validità firmando il relativo Certificato di qualificazione negli appositi spazi di convalida previsti.

Qualora l'Organizzazione non segua la procedura sopra esposta ai fini del prolungamento della validità del Certificato di qualificazione, il Saldatore/Operatore potrà essere nuovamente qualificato secondo l'iter previsto al capitolo 3.

## **CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **6.1**

RINA può esercitare attività di monitoraggio o controllo sull'operato del personale qualificato nell'ambito di sue attività istituzionali quali:

- sorveglianza presso cantieri ed officine di produzione;
- certificazione o visite periodiche sui sistemi di qualità aziendali secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000 ed EN 729;
- certificazione o visite periodiche sui prodotti regolamentati in regime cogente (es.: Direttive CE);
- attività di certificazione industriali di terza parte.

Nell'ambito di tali attività RINA può procedere all'annullamento di certificati di personale qualificato:

- qualora venga riscontrato che le condizioni di cui al punto 4.1 non sono soddisfatte;
- a seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino l'incapacità del personale qualificato di mantenere la qualità di esecuzione dimostrata in sede di qualificazione.

RINA può altresì procedere all'annullamento di certificati di personale qualificato per morosità nei pagamenti delle prestazioni verso RINA stesso.

### **6.2**

L'avvenuto annullamento del Certificato sarà notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione ed implicherà la relativa cancellazione del Saldatore/Operatore in questione dall'elenco di cui al capitolo 7.

L'Organizzazione cui venga annullata la certificazione deve restituire a RINA il relativo certificato. L'Organizzazione che dopo l'annullamento intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

### **6.3**

L'Organizzazione certificata non potrà far uso del/i Certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa sia annullata.

## **CAPITOLO 7 - ELENCO DEL PERSONALE CERTIFICATO**

### **7.1**

RINA tiene a disposizione del pubblico ed aggiorna, ad intervalli regolari, l'elenco delle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione dei propri Saldatori/Operatori.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'Organizzazione;
- il numero dei Saldatori/Operatori qualificati;
- tipo di qualificazioni rilasciate (procedimento di saldatura, posizione, materiale base e spessore);
- la data di scadenza del Certificato;
- la normativa di riferimento.

Qualora l'Organizzazione sia una persona fisica che ha espresso esplicito consenso al fine del trattamento dei propri dati personali, l'elenco, in luogo della ragione sociale, riporta cognome, nome ed indirizzo della stessa e la scadenza del Certificato.

## **CAPITOLO 8 - VOLTURA DEL CERTIFICATO**

### **8.1**

RINA potrà effettuare la voltura di un Certificato intestato ad un Saldatore/Operatore in favore di un'Organizzazione diversa da quella che ha richiesto ed ottenuto la certificazione del Saldatore/Operatore stesso, qualora venga autorizzato in forma scritta da quest'ultima.

## **CAPITOLO 9 - RECLAMI**

### **9.1**

L'Organizzazione deve garantire una registrazione di tutti i reclami eventualmente presentati relativamente al proprio personale certificato.

In occasione delle attività di prolungamento della validità della certificazione o durante lo svolgimento di altre attività certificative implicanti controlli sugli addetti ai processi speciali (vd. paragrafo 6.1), RINA potrà richiedere all'Organizzazione evidenza di tali registrazioni.

## **CAPITOLO 10 – CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **10.1**

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nella edizione in vigore.